



TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata avente come unico socio il Comune di Iglesias, corrente sotto la denominazione sociale "Iglesias Servizi S.r.l.". La società potrà far uso della denominazione abbreviata "I.S. S.r.l.".

2. La società potrà essere partecipata da altri Soci Pubblici nonché da Privati a condizione che tale partecipazione sia prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nell'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

3. La natura della Società Iglesias Servizi S.r.l. è di società in House ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

Art. 2 - Sede.

1. La società ha sede legale nel Comune di Iglesias all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 3 - Durata.

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4 - Soci

1. Il Comune di Iglesias è socio unico fin dal momento della costituzione e non potrà alienare, neppure parzialmente, quote della società per tutto il periodo della sua durata, salvo la decisione dell'ingresso di nuovi soci pubblici e/o di soci privati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente Statuto.

2. La società Iglesias Servizi S.r.l. è soggetto all'indirizzo di direzione e controllo del Socio Comune di Iglesias, salvo il controllo congiunto con altre Amministrazioni Pubbliche Socie.

Art. 5 - Oggetto SOCIETA' IH HOUSE PROVING

1. La società ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. a favore dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici soci che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto.

2. In particolare la Società svolge attività e servizi, tra cui:

- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria:

- del verde pubblico urbano nonché degli spazi verdi, anche presso i cimiteri comunali;
- del patrimonio immobiliare comunale;
- del manto stradale nonché attività connesse ai servizi di viabilità e traffico;
- dell'impianto idrico e fognario urbano;

- degli impianti sportivi comunali e degli edifici scolastici;
- interventi di adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali e nella pubblica via;
- gestione strutture e case di riposo per anziani ivi compreso i servizi ad essa annessi quali, lavanderie stireria, magazzini, guardaroba, mense e cucine, ecc. ;
- attività di assistenza domiciliare in base alle proprie qualifiche professionali (oss, super oss, infermieri, ecc.) sia per conto del Comune di Iglesias che per conto di altri enti pubblici e/o privati ;
- servizio di trasporto scolastico;
- attività di vigilanza e assistenza allo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari e degli studenti all'entrata e all'uscita della scuola, all'atto della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e nell'attraversamento pedonale, nonché assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- gestione mense dirette e/o indirette;
- attività di custodia e portierato in tutti i luoghi connessi alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- gestione impianti sportivi (calcio, atletica leggera, basket, pallavolo, baseball, ecc.);
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, promosse dall'amministrazione comunale;
- attività di supporto organizzativo e logistico presso gli uffici dell'amministrazione comunale;
- gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento, ivi compresi quelli stagionali;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- servizio di pulizia dei litorali di libera fruizione;
- trasporto, facchinaggio, attività logistica ed organizzativa per consultazioni referendarie ed elettorali;
- pulizia siti e stabili comunali;
- pulizia caditoie e similari;
- servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- altre attività nel rispetto del vincolo dell'art. 4, comma 1, D.lgs n. 175/2016 e s.m.i..

3. Nello svolgimento della propria attività, la società dovrà realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nell'attuazione dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici Soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è, comunque, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE – CONTRIBUTI - SOCI

Art. 6 - Il capitale

1. Il capitale sociale è di euro 172.000,00 (centosettantaduemila), ed è suddiviso in quote come per legge.
2. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dei soci.
3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere effettuati tutti i conferimenti ammessi per legge, secondo le modalità sopra disciplinate.
4. L'assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2482, 2482-bis e 2482-ter C.C..

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società.

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.
2. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8

1. Sono organi della Società:
 - a) L'Assemblea;
 - b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di controllo – Revisore unico o Collegio sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

3. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- telefax o messaggio di posta elettronica PEC o raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica o nel domicilio comunicato alla Società ed annotato nel libro soci.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

7. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

8. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 - Assemblee in seconda convocazione.

1. Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.
2. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.

Art. 11 – Rappresentanza in Assemblea.

1. Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.
2. Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.
3. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante semplice delega.
4. La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
2. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza dei presenti.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.
4. L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione della Relazione Previsionale Aziendale Annuale Pluriennale e dei relativi budget;
 - b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - d) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

- e) le modificazioni del presente Statuto;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
2. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:
- a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;
 - b) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
 - c) emissione di titoli del debito;
 - d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
 - e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.
3. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14 – Libro verbale dell'Assemblea

- 1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea verranno trascritte, a cura dell'organo amministrativo, nell'apposito Libro verbale dell'Assemblea dei Soci.
- 2. A sensi dell'art. 2479 c.c., le decisioni dei soci sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 3. La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei Soci.

TITOLO V

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.

- 1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
- 2. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.
- 3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.
- 4. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50 % (cinquanta) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica il precedente art. 10.
- 5. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione

deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

6. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

7. L'Amministratore unico od il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

8. L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

9. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

10. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nei limiti degli indirizzi forniti dagli Enti Soci secondo quanto disciplinato dai successivi art. 22 e 24 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede legale della Società o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.

2. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

3. Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 18 - Compenso dell'Organo di amministrazione

1. Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 – Nomina e composizione dell'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale

1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

3. Il Sindaco unico – Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

6. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 20 – Requisiti degli amministratori e dei sindaci

1. Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI – CONTROLLO ANALOGO – TITOLI DI DEBITO

Art. 21 - Il bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile ed a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo

societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

2. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 22 - Relazione previsionale annuale

1. L'Organo amministrativo entro il 30 settembre di ciascun anno predisporre ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici economici, patrimoniali e finanziari di breve lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 5, per ciascun servizio ed attività svolta. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31/12 dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

3. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Art. 23 - Relazione periodica ai soci

1. L'Organo amministrativo approva periodicamente, al massimo semestralmente, una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 22, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente o l'Amministratore Unico trasmette a tutti i soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 31 Ottobre trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 24 - Controllo analogo

1. Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 15 per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 22, da parte dell'Assemblea dei soci;
 - c) tramite l'esame ed approvazione della relazione periodica di cui all'art. 23;
 - d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 13;
 - e) mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art.5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.
2. Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Art. 25 - Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 21, per la sua approvazione.

3. La Società deve provvedere all'adottamento di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritto speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

4. Nella relazione vengono altresì illustrati specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale corredati da specifici indicatori segnaletici preventivi. Tali programmi dovranno essere presentati senza una precisa scadenza, laddove emergono situazioni di pre-crisi aziendale.

Art. 26 - Titoli di Debito

1. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c., con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 27 – Trasparenza e pubblicità

1. Si applica alla società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss. mm.

La società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla normativa statale e comunale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Scioglimento

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 29 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.